



# COMUNE DI VEZZA D'ALBA

Provincia di Cuneo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

24

**OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022. DETERMINAZIONE RIDUZIONI TARIFFARIE.**

L'anno **duemilaventidue**, addì **ventisei**, del mese di **maggio**, alle ore **21:00** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
<b>BONINO Carla</b>	SINDACO	X	
<b>STEFFANINO Giuseppe</b>	VICE SINDACO	X	
<b>GHIGLIONE Silvia</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>BATTAGLINO Gianpaolo</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>SELLONE Marco</b>	CONSIGLIERE		X
<b>GALLO Alex</b>	CONSIGLIERE		X
<b>DANZI Rocco</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>PEZZUTO Italo</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>BATTAGLINO Pier Angelo</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>GRASSO Enrico</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>COSTA Gian Piero</b>	CONSIGLIERE	X	
		Totale Presenti:	9
		Totale Assenti:	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **CARAFÀ Dott. Vincenzo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **BONINO Carla** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## **Delibera C.C. n. 24 del 26.5.2022**

### **OGGETTO:TARI (Tassa rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2022. Determinazione riduzioni tariffarie.**

La responsabile del Servizio Tributi relaziona:

Con precedente deliberazione all'ordine del giorno in questa seduta si è provveduto alla presa d'atto del P.E.F. (Piano Economico Finanziario) pluriennale del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2022/2025, redatto dal gestore unico STR s.r.l., e validato dal CO.A.B.SE.R. con provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Sulla base del PEF validato, si rende ora necessario procedere alla determinazione e approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2022, parametrize tenendo conto dei costi complessivi del servizio desunti dal citato Piano.

In merito al termine per l'approvazione delle tariffe TARI sulla base del PEF validato (e pertanto, implicitamente, al termine per la presa d'atto del PEF, propedeutica all'approvazione delle tariffe), l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede che Il consiglio comunale approvi, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

L'art. 3, comma 5 quinquies, del D.L. 30/12/2021 n. 228 (cosiddetto Milleproroghe 2022), convertito dalla Legge 25 febbraio 2022 N. 15, ha introdotto una deroga a tale termine, disponendo che, *"a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 147/2013](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno"*.

La norma non modifica né abroga l'art. 1 comma 683 della L. 147/2013. Tuttavia, nel caso di mancata proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione, o in caso di proroga a data anteriore al 30 aprile, i Comuni hanno la possibilità di fare ricorso alla deroga introdotta dal citato D.L.

Nel contempo, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024, già differito al 31 marzo 2022 dal Decreto del Ministero dell'interno 24.12.2021, è stato ulteriormente differito al 31.5.2022 proprio dalla Legge 25.2.2022 n. 15 di conversione del D.L. 30/12/2021 n. 228 (comma 5-sexiesdecies)

La regola derogatoria che fissa il possibile adempimento al 30 aprile è quindi recessiva rispetto a quella ordinaria che invece sposta il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 maggio

In risposta alle molteplici richieste dei Comuni e dell'ANCI volte a ottenere l'allineamento tra i termini di approvazione dei provvedimenti relativi al prelievo sui rifiuti (PEF, tariffe e regolamenti) a quelli di approvazione del bilancio, anche per ottemperare alle nuove prescrizioni dell'ARERA che in materia di qualità del servizio rifiuti, aggiungono nuovi elementi di complessità ad un quadro regolatorio già di per sé molto complesso, con il D.L. 17/05/2022 n. 50 ("DL aiuti") è stata introdotta una norma che collega il citato termine, fissato dal "dl milleproroghe" al 30 aprile di ciascun anno, a quello del bilancio di previsione degli enti locali, quando quest'ultimo risulti prorogato ad una data successiva al 30 aprile.

Il termine per le deliberazioni TARI è quindi posticipato al 31 maggio 2022. La norma in questione dispone inoltre che i Comuni che abbiano già approvato i propri bilanci di previsione possano effettuare una semplice variazione di bilancio per recepire gli eventuali effetti della successiva deliberazione dei provvedimenti relativi alla TARI, anziché dover procedere ad una riapprovazione dello stesso.

Con delibera N. 11 del 29.3.2022 questo Consiglio procedeva all'approvazione del Bilancio di previsione esercizi 2022/2023/2024.

In sede di redazione del bilancio non erano ancora disponibili le risultanze del PEF pluriennale da trasmettersi da parte del CO.A.B.SE.R.

Le entrate relative alla TARI erano pertanto state indicate in via presuntiva, sulla base dell'importo dell'anno precedente.

In questa seduta, nel corso della presa d'atto del PEF pluriennale 2022/2025, si è dato atto che in sede di variazione del bilancio di previsione 2022/2024 verranno rideterminate negli importi indicati nel PEF le corrispondenti risorse a titolo di TARI per l'integrale copertura del costo del servizio.

Per quanto attiene alla data di efficacia delle tariffe approvate, l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. **Dette deliberazioni**, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

Nella determinazione delle tariffe deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.

Tra le competenze di ARERA vi è quella di fissare il metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato. Il MTR, tuttavia, si concentra sulla definizione dei criteri per il riconoscimento dei costi efficienti. Nei documenti dell'Autorità il tema dell'articolazione tariffaria all'utente finale di fatto viene appena lambito e non vi sono modifiche rispetto al principale riferimento normativo esistente, ovvero il DPR 158/99 e le prescrizioni della Legge 147/2013.

In effetti, le uniche indicazioni di ARERA sull'articolazione tariffaria sono contenute nell'art. 6 del MTR 2 intitolato “Corrispettivi per l'utenza finale” dove si indica come in ciascuna annualità 2022 e 2023, o comunque fino a diversa regolazione disposta dall'Autorità in materia di corrispettivi, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni del MTR, sono definiti:

- l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente;
- i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.P.R. n. 158/99.

Nei casi in cui siano in vigore sistemi di tariffazione che abbiano superato l'applicazione delle citate tabelle, quali ad esempio quelli di tariffazione puntuale, oppure nel caso in cui se ne preveda l'introduzione a partire dall'anno 2022, la nuova metodologia trova applicazione, nel periodo considerato, per la sola determinazione dei costi efficienti da riconoscere alla gestione.

Per la definizione delle tariffe di cui si propone l'approvazione ci si è quindi attenuti ai i criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158,

Va ricordato in proposito che il *range* di determinazione dei coefficienti resta ampliato per effetto della proroga del terzo periodo del comma 652 della L. 147/2013 che dispone: *“al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'art. 1, comma 527, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al DPR n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”*

Come già avvenuto per le annualità precedenti, si è scelto di non adottare coefficienti superiori o inferiori a quelli contenuti nell'allegato 1 al citato DPR.

Il sistema definito dal DPR 158/99 prevede l'articolazione tariffaria "binomia" mediante l'utilizzo dei coefficienti presuntivi Ka e Kb per le utenze domestiche e Kc e Kd per le non domestiche. La tariffa è quindi composta da una quota fissa, legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e riferita in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione.

Le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali, insieme alla superficie imponibile dell'abitazione e delle pertinenze viene considerato anche il numero dei componenti il nucleo familiare, e "non domestiche", caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile, riconducibili alla tipologia di attività esercitata ed al presunto quantitativo di rifiuti prodotto.

Per la determinazione delle tariffe 2022 sono stati mantenuti invariati i parametri utilizzati per le tariffe 2021, e precisamente:

- UTENZE DOMESTICHE: coeff. KA standard, unico per tutto il Nord Italia, coeff. KB massimo;
- UTENZE NON DOMESTICHE: coeff. KC minimo riferito ai Comuni fino a 5000 abitanti del Nord Italia, coeff. KD minimo, sempre riferito ai Comuni fino a 5000 abitanti del Nord Italia.

Nel PEF validato, i costi per l'anno 2022 risultano così ripartiti:

	<b>COSTI FISSI</b>	
CSL	Costi dell'attività di spazzamento e lavaggio	€ 11.333,00
CARC	Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti	€ 26.232,00
CGG	Costi generali di gestione	€ 39.031,00
CCD	Costi relativi alla quota di crediti inesigibili	€ 0
COal	Altri costi	€ 3.344,00
Amm.	Ammortamenti	€ 11.649,00
Acc.	Accantonamenti	€ 17.617,00
R	Remunerazione del capitale investito netto	€ 9.562,00
Rlic	Remunerazione delle immobilizzazioni in corso	€ 140,00
CK	Costi D'USO DEL CAPITALE	€ 38.968,00
IVA	Oneri relativi all'IVA indetraibile	€ 1.040,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 119.949,00</b>
	<b>COSTI VARIABILI</b>	
CRT	Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati	€ 27.906,00
CTS	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani	€ 30.951,00
CTR	Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani	€ 28.495,00
CRD	Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate	€ 76.549,00
b (AR)	Proventi dalla vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing	-€ 36.441,00
b.(AR)	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance - dopo sharing	-€ 17.944,00
IVA	Oneri relativi all'IVA e altre imposte	€ 16.747,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 126.263,00</b>
<b>TOTALE COSTI PEF 2022</b>		<b>€ 246.212,00</b>

Come già illustrato nel precedente ordine del giorno, a partire dall'anno 2022 il rapporto tra componente fissa e componente variabile dei costi ha subito una variazione rispetto all'anno 2021, variazione dettata dal subentro di STR nella titolarità della gestione dei servizi.

Per l'anno in esame, pur in presenza di una sostanziale parità di costi totali, la componente fissa rappresenta il 48,72% (pari a € 119.949 a fronte di € 126.963 del 2021), la componente variabile il 51,28%, (pari a € 126.263 a fronte di € 118.515 del 2021).

Per evitare uno squilibrio nell'ammontare della TARI 2022 rispetto a quanto corrisposto dagli utenti nel 2021, che avrebbe visto avvantaggiati i soggetti con maggiore superficie tassabile e penalizzati tanto i nuclei familiari con più componenti quanto le utenze non domestiche con Kd di produzione inferiore, l'ufficio preposto ha operato, con molteplici simulazioni, un "aggiustamento" delle percentuali dei costi, sia fissi che variabili, da attribuirsi alle utenze domestiche e non domestiche

Ripartendo infine l'attribuzione dei costi fissi per il 79% alle utenze domestiche e per il 21% alle utenze non domestiche, dei costi variabili per il 65% e 35% rispettivamente alle utenze domestiche e non domestiche, e tenendo conto dell'incremento delle superfici tassabili verificatosi rispetto al 2021, si è giunti ad una quantificazione dell'importo da corrispondersi dalle singole utenze, sia domestiche che non domestiche, pressoché simile a quello corrisposto nell'anno 2021, con lievissimi incrementi o decrementi (in media da -1,30% a -2% per le utenze domestiche – da + 0,28 a + 1,61% per le utenze non domestiche).

Applicando i criteri di calcolo contenuti nel citato D.P.R. 158/1999, e tenendo conto dei costi complessivi del servizio desunti dal PEF 2022, l'ufficio preposto ha elaborato quindi le tariffe contenute nel prospetto allegato alla presente sotto la **lett. A)**.

Come già per i precedenti sistemi impositivi (TARSU e TARES), questo Comune ha previsto, nel regolamento TARI approvato con delibera C.C. n. 26 del 29.10.2020, che possa essere istituita, contestualmente all'approvazione della tariffa, per le utenze che si impegnano a praticare il compostaggio della cosiddetta "frazione umida" del rifiuto, una **riduzione** della tariffa fino ad un massimo del 30%, in quanto opzione che obiettivamente riduce la quantità di rifiuti conferiti al servizio (riduzione prevista dall'art. 208, comma 19-bis del D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale").

Si propone di confermare anche per l'anno 2022 la percentuale di riduzione tariffaria già deliberata per l'anno 2021 e precedenti per compostaggio domestico nella misura del **15%** da applicarsi:

- per le utenze domestiche, alla sola componente variabile, determinata dal numero di occupanti, a fronte della attuata riduzione della componente fissa e dell'incremento della componente variabile della tariffa.
- per le utenze non domestiche all'intera tariffa in quanto le uniche utenze a praticare il compostaggio sono annoverate nelle categorie 16 e 17 (ristoranti e bar), le cui componenti tariffarie fisse e variabili, oltre ad essere fra le più elevate, sono, a differenza di quanto avviene per le utenze domestiche, quasi equivalenti, e la riduzione sulla sola parte variabile non sarebbe compensativa della sensibile riduzione di costi sostenuti dall'Ente a fronte del minor quantitativo di rifiuti conferiti al servizio pubblico.

Si ricorda infine che la disciplina istitutiva della TARI fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992, nella misura determinata dalla Provincia di Cuneo pari, ad oggi, al 5%, nonché la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007 conv. dalla L. 31/2008 (per il cui costo il MIUR trasferisce all'Ente un contributo annuo)

In merito al tributo provinciale, con **Risoluzione n. 5 del 18 gennaio 2021 dell'Agenzia delle Entrate, già a partire dal 2021 la TEFA è stata scorporata dalla TARI e viene versata con un nuovo codice tributo.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Udita** la relazione del Sindaco;

**Ravvisata** la necessità di procedere all'approvazione delle TARIFFE TARI per l'anno 2022

**Visto** l'art. 13 comma 15-ter del D.L. 201/2011, che in ordine all'efficacia degli atti deliberativi dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno*

**Vista** la circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze che prevede:

*“ Gli atti relativi all'IMU, alla TASI, alla TARI, all'ICP, al CIMP, alla TOSAP e all'ISCOP, quindi, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) e sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno.”*

**Visto** l'art. 13 commi 15 e 15-bis del D.L. n. 201/2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito, disciplina: *“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360..*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”.*

**Visto** il Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 20/7/2021 con cui sono state approvate le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane.

**Esaminati** il prospetto dei coefficienti adottati ed il prospetto delle tariffe, allegati alla presente sotto la lettera **A**);

**Acquisiti** in argomento il parere di rito del responsabile del servizio tributi in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi degli articoli 49 e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. D), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del TUEL D.Lgs. n. 267/2000;

**Acquisito** agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziario, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b. 7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

**Visto** l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

Con n. 9 voti favorevoli, resi per alzata di mano

## DELIBERA

- 1) di adottare i coefficienti di cui al prospetto allegato alla presente sotto la **lettera A)**;
- 2) di determinare le tariffe per l'applicazione del tributo TARI per l'anno 2022 come da prospetto allegato alla presente sotto la **lettera A)** per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto hanno effetto dall'**1/1/2022**,
- 4) di stabilire la percentuale di riduzione tariffaria per compostaggio domestico nella misura del **15%** da applicarsi, per le utenze domestiche, alla sola componente variabile e, per le utenze non domestiche, ad entrambe le componenti tariffarie;
- 5) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15 e 15-bis, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 , la presente deliberazione al Ministero dell'economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze, mediante il canale telematico all'uopo predisposto sul portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it).

\*\*\*\*\*

Si da atto che:

Interviene il Consigliere Capogruppo di Minoranza Costa Gian Piero: apprezziamo lo sforzo di aver mantenuto invariate le tariffe rispetto all'anno scorso.

Il Sindaco: lavoriamo tutti per arrivare a questo risultato. Come detto dalla responsabile del servizio Tributi nel 2021 abbiamo applicato d'ufficio le riduzioni per i disagi causati dalla pandemia da Covid, con percentuali fino al 60% per le categorie di attività maggiormente penalizzate, senza darne pubblicità., mentre in altri comuni hanno addirittura fatto articoli sui giornali.

Il Consigliere Costa Gian Piero: perché lo chiedemmo noi.

Il Sindaco ringrazia l'Ing. Bertolusso Piero per la sua consulenza.

\*\*\*\*\*

Infine il Sindaco risponde al Consigliere Costa Gian Piero sull'Ordinanza avvenuta su segnalazione alla Provincia su uso proventi contravvenzioni.

Il Consigliere Capogruppo di maggioranza Costa evidenzia aspetti a suo dire grotteschi dell'ordinanza e chiede perché non ci sia a bilancio.

\*\*\*\*\*

Il Consiglio Comunale è chiuso alle ore 22.24.

\*\*\*\*\*

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to: BONINO Carla

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: CARAFA Dott. Vincenzo

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Vezza d'Alba, li 08-giu-2022

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: CARAFA Dott. Vincenzo

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 08-giu-2022 al 23-giu-2022 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000*).

Vezza d'Alba, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
CARAFA Dott. Vincenzo

---

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Vezza d'Alba, li 26/05/2022

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: CARAFA Dott. Vincenzo

---

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Vezza d'Alba, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
CARAFA Dott. Vincenzo